

## CXLII.

1<sup>a</sup> TORNATA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 1887

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Discussione del disegno di legge per proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio con la Spagna — Parlano brevemente il deputato Chiaves e il ministro dell'interno — Gli articoli del disegno di legge sono approvati. = Discussione del disegno di legge per prestiti ai comuni per opere di risanamento — Parlano i deputati Ercole, Penserini, Chimirri, Morelli, relatore, il ministro dell'interno e il ministro dell'istruzione pubblica. = Discussione del disegno di legge circa autorizzazione da concedersi ai comuni per eccedere il limite della sovrimposta — Parlano i deputati Bonghi, Tittoni relatore e il ministro dell'interno — Si approvano gli articoli del disegno di legge. = Discussione del disegno di legge per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma — Parlano i deputati Luchini Odoardo e Cittadella sull'articolo 1° — Il deputato Cocciapieller propone la sospensiva del disegno di legge che viene respinta — Si approva l'articolo 1° — Sull'articolo 2 parlano i deputati De Renzis, Baccelli relatore e il ministro dell'istruzione pubblica — Si approvano gli articoli 2, 3, 4 e 5 — Dichiarazioni dei deputati Baccelli relatore e Cocciapieller. = Discussione del disegno di legge per emissione di duplicati di titoli di deposito — Si approvano i primi 9 articoli del disegno di legge — Sull'articolo 10 parlano i deputati Zucconi, Perelli relatore e il ministro di agricoltura e commercio — Si approva l'articolo 10 ed ultimo. = Discussione del disegno di legge per vendita e permuta di beni demaniali — Parlano brevemente i deputati Cavalletto, Tondi presidente della Commissione e il ministro delle finanze — Gli articoli del disegno di legge sono approvati. = Si approva senza discussione il disegno di legge per la dogana di Pavia.*

La seduta incomincia alle 10,25 antimeridiane.

**Pullè, segretario,** legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri, che è approvato.

### Discussione sul disegno di legge per proroga del trattato di commercio con la Spagna.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio con la Spagna.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Pullè segretario,** legge. (V. Stampato n. 236-A).

**Presidente.** La discussione è aperta su questo disegno di legge.

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatti, relatore.** Tanto nel disegno di legge ministeriale, quanto in quello della Commissione, è incorso un errore nel numero della legge con cui fu approvato il trattato che ora si proroga: in vece di 2846, deve leggersi 2896.

**Ch'aves.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chiaves.** A proposito di questo disegno di legge, che tratta di rapporti internazionali, mi occorre di fare un'osservazione e una domanda.

Noi di questo disegno di legge siamo costretti a fare la discussione in assenza del ministro degli esteri, il quale pur troppo, afflitto da malattia che dura da qualche tempo, non ha potuto assistere alle tornate della Camera; spero che ciò non gli abbia impedito di prestare la sua opera solerte agli affari del suo Ministero: ed ora sento con piacere che egli è entrato in convalescenza, e sta per allontanarsi da Roma.

A me preme di sapere se, e a quale fra gli altri ministri, sia stata affidata la direzione interinale della politica estera.

La politica estera di un gran paese, di un grande Stato come l'Italia, è cosa molto importante e molto gelosa, che si fa non tanto coi protocolli e con le note, quanto con le comunicazioni e coi rapporti personali. E la mia osservazione ha tanto maggiore importanza in quanto che oltre al ministro degli esteri, manca anche il segretario generale di quel dicastero. So bene che vi fu sempre sinora, per le quistioni attinenti al Ministero degli esteri, chi dal banco dei ministri ha risposto alla Camera. Ma questa responsabilità complessiva in un ramo così importante del pubblico servizio, è troppa ed è troppo poca. Ecco perchè io mi permetto di rivolgere ai ministri presenti questa domanda, per sapere se e a chi tra loro sia stata affidata la direzione interinale della politica estera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Innanzitutto dirò alla Camera che per il disegno di legge che è ora in discussione non è necessaria la presenza del ministro degli esteri. È una questione di dogane e di commerci, ed i miei colleghi delle finanze e dell'agricoltura e commercio sono perfettamente in grado di sostenere le ragioni del Governo, qualora qualche deputato credesse di intrattenersi sull'argomento medesimo.

In quanto poi alla domanda fatta dall'onorevole deputato Chiaves, sul modo col quale si conducono gli affari nostri nelle materie internazionali, io avrei poco da dire.

In una precedente tornata, rispondendo all'onorevole deputato Cavallotti, dissi che il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, non ha mai lasciato di dirigere la politica estera. Egli riceve quotidianamente i rapporti delle cose che avvengono, e dà gli ordini che crede opportuni per tutelare la dignità e gl'interessi dello Stato. Aggiungo

che non ha mancato anche di ricevere qualche rappresentante estero, allorchè esso si è presentato al presidente del Consiglio.

Quindi non vi è interruzione nell'ordine dei servizi, e fino ad oggi non si è sentita la necessità di un ministro interinale.

Quando l'onorevole Depretis si sarà allontanato da Roma, sarà provveduto in modo che non si sentiranno le conseguenze della sua assenza.

**Presidente.** Così è esaurito l'incidente.

Ora pongo a partito l'articolo unico, di cui do lettura:

“ Il Governo del Re è autorizzato a ratificare la proroga fino al 31 dicembre 1887 del trattato di commercio e di navigazione stipulato colla Spagna nel 2 giugno 1884, e approvato con la legge 4 gennaio 1885, n., 2896 (serie 3ª). ”

(È approvato).

In principio dell'odierna seduta pomeridiana si voterà a squittinio segreto questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge per concedere prestiti ad interesse ridotto per opere edilizie a favore dei comuni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni, per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento.

L'onorevole ministro dell'interno accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

**Crispi, ministro dell'interno.** Sì, ma con due modificazioni.

**Presidente.** È vero. L'onorevole ministro dell'interno chiede che sia conservato l'ultimo capoverso dell'articolo 1º, e quindi che all'articolo 3 siano cancellate le parole: “udito il parere del Consiglio superiore di sanità. ”

**Crispi, ministro dell'interno.** Il resto lo accetto. Aggiungerei anche questo, se il presidente me lo permette. L'articolo primo è così compilato:

“ Affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, durante il periodo di 10 anni, ai comuni del regno... ”

A questo punto vorrei che si aggiungessero le parole “ al disotto dei 10000 abitanti. ” La Camera comprenderà l'importanza di quest'ag-

giunta. I grandi comuni non hanno bisogno di aiuti diretti e, direi anche di beneficenza maggiore di quella di cui i piccoli comuni dovrebbero e potrebbero aver bisogno. Delle grandi città il Parlamento si è occupato altra volta ed è stato anche generoso. Pensiamo un po' anche ai piccoli comuni e soprattutto ai comuni rurali, che sono in condizioni assai tristi.

Riducendo quindi la facoltà che ora si chiede ai comuni al disotto dei 10,000 abitanti, questa legge potrà essere più feconda di bene di quel che non sarebbe se noi la estendessimo anche ai grossi comuni.

**Presidente.** Dato dunque per letto il disegno di legge della Commissione con le modificazioni testè indicate dall'onorevole ministro dell'interno, dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onorevole Ercole. (Vedi *Stam-pato*, n. 222).

**Ercole.** Siccome nel mio Ufficio io ho approvato questo disegno di legge, così sono lieto di dichiarare alla Camera che darò ad esso il mio voto favorevole, rappresentando questo progetto un vero beneficio per i piccoli comuni.

E dice molto giustamente l'onorevole ministro dell'interno nella sua relazione, che appunto deve essere estesa, alle opere riguardanti l'igiene pubblica, la legge del 18 luglio 1878; la quale, per agevolare la costruzione di edifizii da destinarsi all'istruzione obbligatoria, concede ai comuni bisognosi *limitate somme a mutuo*, con interesse ridotto, ed estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni.

Questa legge sarà indubitatamente anche prorogata. E giacchè vedo l'onorevole ministro della pubblica istruzione al suo posto, io gli faccio anzi di ciò un invito formale. I comuni hanno tratto un vero beneficio da quella legge ed il ministro dell'interno molto opportunamente l'ha presa per norma del suo disegno di legge. Ma giacchè parlo della legge 7 luglio 1878 io vorrei anche che l'onorevole ministro, accogliesse una mia raccomandazione, che cioè nel fare il regolamento per l'esecuzione della presente legge, tenga conto delle importanti disposizioni del regolamento 13 dicembre 1878, per quanto è possibile, pubblicato in esecuzione della legge anzidetta; perchè qui io vedo che si parla solamente del parere del Consiglio superiore di sanità, mentre a me pare che non sia sufficiente, e che ci vogliano altri pareri di persone tecniche e di altri Corpi o Commissioni chiamate per legge a tutelare l'interesse pubblico.

Come dissi, io sono lieto di poter dare il mio voto a questo disegno di legge, e spero che sarà

approvato a grandissima maggioranza, perchè è di un vero beneficio ai comuni; ma confido che l'onorevole ministro vorrà prendere in considerazione la raccomandazione da me fatta, perchè la credo utile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Nell'articolo 5° è detto che sarà provveduto all'esecuzione della presente legge per mezzo di un regolamento. Assicuro l'onorevole Ercole ed assicuro la Camera che questo regolamento sarà studiato, meditato, e provvederà a tutte le esigenze, tanto per quanto si riferisce ai criteri che il Governo deve stabilire per la concessione dei sussidi, quanto alle garanzie che debbono essere date alle finanze dello Stato affinchè le somme che il Governo accorderà in prestito, non siano sciupate.

Io mi propongo anzi di mandare delle ispezioni speciali nei comuni che potranno fare di queste domande, per accertarsi se lo scopo per il quale il prestito è domandato sia tale da essere utile al comune stesso che lo domanda.

**Presidente.** L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**Ercole.** Io non dubitavo punto che l'onorevole ministro dell'interno mi avrebbe dato le spiegazioni che io aveva chiesto. E ne sono tanto più lieto, che quando questo disegno di legge si discuteva negli Uffici, qualcuno disse che noi davamo in mano al ministro dell'interno il mezzo di fare dei prestiti ai comuni a scopo politico.

**Crispi, ministro dell'interno.** Non ho questo bisogno! Mi duole che ciò sia stato detto.

**Ercole.** Non sono stato io a dirlo; ed era una cosa detta in generale, non diretta particolarmente all'attuale ministro dell'interno. Ed era appunto per togliere adito a queste accuse ed a questi sospetti, che cioè i comuni che si troveranno in bisogno avrebbero subita la volontà del ministro, che io ho chiesto al ministro quelle spiegazioni che hanno perfettamente raggiunto il loro scopo.

**Crispi, ministro dell'interno.** Coteste accuse sono ingiuste, quantunque non vengano a me dirette.

**Presidente.** Onorevole relatore, siccome per quanto riguarda le variazioni e gli emendamenti agli articoli, io interrogherò la Commissione volta per volta se li accetti o no, così mi pare inutile che Ella parli ora nella discussione generale.

**Morelli, relatore.** Sta bene, onorevole presidente.

**Presidente.** Allora non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, durante il periodo di 10 anni, ai comuni del regno mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e all'interesse del 3 per cento.

“ La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i 3 milioni. „

A questo articolo il Ministero propone che sia mantenuto l'ultimo capoverso, come è nel disegno di legge del Ministero, e che si aggiunga una limitazione relativa alla popolazione dei comuni, cioè che siano: “ al disotto di 10,000 abitanti. „

La Commissione accetta queste due modificazioni?

**Morelli, relatore.** La Commissione aveva proposto l'eliminazione dell'ultimo capoverso, perchè è prescritto nell'articolo 4 che il Governo non può far prestiti senonchè per opere nuove; quindi quel capoverso pareva inutile alla Commissione.

Del resto, siccome l'eliminazione del predetto capoverso aveva lo scopo di aumentare le facultà al Governo, lasciando al suo senno e alla sua prudenza il regolare la concessione di questi prestiti, così la Commissione stessa non insiste; ed accetta l'emendamento dell'onorevole ministro dell'interno.

**Presidente.** Ha facultà di parlare l'onorevole Penserini.

**Penserini.** È sul limite di 10,000 abitanti che richiamerei l'attenzione dell'onorevole ministro; poichè mi pare che sia un poco troppo basso. Per le grandi città si è fatto qualchecosa; si è fatto anche molto per alcune; ma fra le grandi città ed i comuni di 10,000 abitanti, c'è una lunghissima serie di altre città minori.

Io crederei quindi che dovesse considerarsi questo; e pregherei l'onorevole ministro di vedere, se non fosse opportuno di portar invece quel limite a 20,000 abitanti.

*Voci.* No! no!

**Penserini.** O almeno lo pregherei di dare assicurazione che provvederà anche per i comuni intermedi, con altro disegno di legge.

**Presidente.** Ha facultà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** Se una osservazione ci sarebbe a fare, è che il limite di 10,000 è soverchio. Avvegna- chè come ha detto il ministro, si tratti di un beneficio che bisogna concedere ai piccoli comuni. Guardate che all'articolo 2 è detto:

“ L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto, che si faranno in

ciascun anno ai termini della presente legge, non potrà eccedere lire 50,000. „

Soccorriamo dunque i piccoli comuni; perchè per i grossi si è provveduto abbastanza, ed hanno maggiori risorse delle tante borgate sparse per tante parti d'Italia.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, rileggo l'articolo 1<sup>o</sup> come è stato emendato dal ministro dell'interno.

“ Art. 1. Affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, durante il periodo di 10 anni, ai comuni del regno, al disotto di 10 mila abitanti, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni, e all'interesse del 3 per cento.

“ La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i 3 milioni.

“ Il beneficio del prestito ad interesse ridotto non si estenderà alle opere già iniziate e che ancora rimanessero a compiersi e per le quali occorressero nuovi mezzi pecuniari. „

Lo metto a partito.

Chi lo approva si alzi.

*(È approvato).*

“ Art. 2. I comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne gl'interessi in rate annuali eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, numero 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

“ Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello stabilito per i prestiti a scopo igienico.

“ L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto, che si faranno in ciascun anno ai termini della presente legge, non potrà eccedere lire 50 mila.

“ La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno. „

Metto a partito questo articolo 2.

*(È approvato).*

“ Art. 3. Ogni singolo prestito ad interesse ridotto, ai termini della presente legge, non potrà superare la somma di lire 20 mila, e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità. „

L'onorevole ministro dell'interno chiede la soppressione delle parole: " udito il parere del Consiglio superiore di sanità. "

La Commissione accetta questa soppressione?

**Morelli, relatore.** La Commissione accetta.

**Presidente.** Lo leggerò dunque così modificato:

" Art. 3. Ogni singolo prestito ad interesse ridotto, ai termini della presente legge, non potrà superare la somma di lire 20 mila, e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del ministro dell'interno. "

Lo metto a partito. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

" Art. 4. Nelle concessioni dei prestiti contemplati nella presente legge dovrà darsi la preferenza alle domande per opere nuove e dei piccoli comuni, i quali per la misura elevata delle imposte, per le più difficili condizioni economiche, o per la urgenza dei lavori, avranno dimostrato di essere in gravi strettezze finanziarie. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato.

**Fortunato.** Dopo i due emendamenti all'articolo 1º, proposti dall'onorevole ministro, accettati dalla Commissione, ed approvati dalla Camera, e poichè con essi si determina bene di quali comuni si parli, credo che le parole " per opere nuove " e " piccoli " debbano sopprimersi in questo articolo 4.

**Presidente.** L'onorevole ministro accetta questa soppressione?

**Crispi, ministro dell'interno.** La accetto.

**Presidente.** Sta bene. Rileggo l'articolo così modificato.

" Art. 4. Nelle concessioni dei prestiti contemplati nella presente legge dovrà darsi la preferenza alle domande dei comuni, i quali per la misura elevata delle imposte, per le più difficili condizioni economiche, o per la urgenza dei lavori, avranno dimostrato di essere in gravi strettezze finanziarie. "

Lo metto a partito. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

" Art. 5. Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge per mezzo di un regolamento da approvarsi per decreto reale sulla proposta dei ministri dell'interno e del tesoro. "

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**Ercole.** Rinnovo la preghiera all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di voler presentare

un disegno di legge nella prossima sessione per la proroga della legge 18 luglio 1878 riguardante i mutui ad interesse ridotto ai comuni e corpi morali per la costruzione degli edifici scolastici.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** È una necessità quella indicata dall'onorevole Ercole, che ha già consigliato il Ministero a proporre la proroga della legge.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5 ed ultimo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

#### Discussione di disegni di legge per autorizzazione ad eccedere il limite della sovrimposta.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge:

Divieto al comune di Nettuno e facoltà ad altri comuni della provincia di Roma di eccedere nel 1877 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86. (Vedi n. 204-205-224).

Autorizzazione alla provincia di Sassari e ad alcuni comuni della provincia di Roma ad eccedere nel 1887 il limite medio di centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86. (Vedi n. 126-231).

Autorizzazione alla provincia di Napoli e ad alcuni comuni di eccedere nel 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86. (Vedi n. 175-204-205-224-231-232).

Autorizzazione ad alcuni comuni ad eccedere nel 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

Per semplificare la discussione, ed anche per fare una sola votazione, proporrei di fondere in un solo disegno di legge queste diverse disposizioni, in modo che all'articolo 1º sia contemplata l'autorizzazione alla provincia di Napoli, ed all'articolo 2 l'autorizzazione alla provincia di Sassari.

Poi nell'articolo 3 sarebbero compresi (riferendosi alla tabella) tutti i comuni ai quali è data facoltà di eccedere nella sovrimposta; e finalmente nell'articolo 4 sarebbero compresi i comuni ai quali questa facoltà è negata.

Onorevole ministro, consente in questa proposta?

**Crispi, ministro dell'interno.** Consento.

**Presidente.** La Commissione pure?

**Tittoni, relatore.** La Commissione accetta il procedimento proposto dal presidente, conforme a quello già seguito altra volta.

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. L'amministrazione provinciale di Napoli è autorizzata ad eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti 1887 il limite medio del triennio precedente, applicando l'aliquota di centesimi 48.16 per ogni lira d'imposta principale.

Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

“ Art. 2. L'amministrazione provinciale di Sassari è autorizzata ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887, il limite medio del precedente triennio applicando l'aliquota di centesimi 6.2432226 per ogni lira d'imposta principale. ”

(È approvato).

“ Art. 3. Le amministrazioni comunali indicate negli elenchi A, B e C, che fanno seguito alla presente legge, sono autorizzate ad eccedere, con la sovrainposta ai tributi diretti 1887, il limite medio dei centesimi addizionali raggiunti nei bilanci del triennio precedente, applicando l'aliquota fissata nell'elenco medesimo. ”

Ora do lettura degli elenchi dei comuni, ai quali questa facoltà è accordata:

## ELENCO A

Num. d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	Centesimi che i Comuni sono autorizzati a sovrainporre nel 1887
1	Alessandria.	Cuccaro Monferrato.	2.0263246
2	Bari . . . .	Binetto . . . . .	0.737091970
3	Id. . . . .	S. Michele di Bari .	0.889003200
4	Brescia. . .	Tremosine Alta. . .	2.79
5	Id. . . . .	Tremosine Bassa . .	3.23
6	Campobasso	Ripabottoni. . . . .	0.62606747
7	Catania. . .	Belpasso . . . . .	0.281486
8	Como . . . .	Garabiolo . . . . .	1.7132
9	Id. . . . .	Lavena. . . . .	2.0829

## Segue ELENCO A

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrainporre nel 1887
10	Como . . . .	Casciagio . . . . .	2.01181096
11	Id. . . . .	Carnago . . . . .	1.6261
12	Id. . . . .	Due Cassani . . . .	1.2942
13	Id. . . . .	Paderno d'Adda . .	1.2142
14	Foggia. . . .	S. Marco in Lamis .	0.7261661
15	Id. . . . .	Castelnuovo Daunia.	0.839108
16	Genova. . . .	S. Colombano. . . .	0.713200
17	Padova. . . .	Cadevigo. . . . .	2.00
18	Pavia . . . .	Bereguardo (Zelata).	0.654363
19	Salerno. . . .	Campora . . . . .	0.569192
20	Sondrio. . . .	Prato Campportaccio.	3.5419
21	Torino . . . .	Valprato . . . . .	1.162
22	Udine . . . .	Grimacco. . . . .	2.53494
23	Cuneo . . . .	Montaldo Mondovì .	1.3107463
24	Id. . . . .	Sinio. . . . .	2.1817
25	Novara. . . .	Collegno . . . . .	1.5693
26	Como. . . . .	Contra . . . . .	1.0422
27	Cuneo . . . .	Magliano d'Alba. . .	1.274246
28	Id. . . . .	Montanera . . . . .	0.99
29	Campobasso	Agnone. . . . .	0.6115
30	Alessandria.	Malvicino. . . . .	2.8775393
31	Como . . . .	Codorago. . . . .	1.2938
32	Id. . . . .	S. Nazzaro . . . . .	1.9108
33	Id. . . . .	Mandonico . . . . .	1.2189
34	Potenza . . .	Palazzo S. Gervasio.	0.2167
35	Id. . . . .	Ruvo del Monte . .	0.4806
36	Piacenza . . .	Rivergaro . . . . .	0.94008

## ELENCO B

1	Roma . . . .	Monterotondo. . . .	1.30
2	Id. . . . .	Monteromano. . . .	0.76343
3	Id. . . . .	Moricone. . . . .	1.08676
4	Id. . . . .	Nazzano . . . . .	1.93063
5	Id. . . . .	Frosinone . . . . .	0.76007424
6	Id. . . . .	Arnara. . . . .	1.07703
7	Id. . . . .	Cerreto Laziale. . .	2.27646

## ELENCO C

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrapporre nel 1887
1	Bari . . . . .	Acquaviva delle Fonti . . . . .	1. 215696265
2	Como. . . . .	Montegrino . . . . .	2. 1102
3	Id. . . . .	Induno Olona . . . . .	1. 0355
4	Cosenza . . . . .	Scala Coeli . . . . .	0. 2400
5	Milano . . . . .	Roncello. . . . .	2. 04
6	Padova. . . . .	Candiana . . . . .	1. 93
7	Roma . . . . .	Carbognano . . . . .	1. 38787
8	Verona . . . . .	Villabartolomea . . . . .	2. 26

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tittoni.

**Tittoni, relatore.** La Commissione propone che all'elenco C siano aggiunti: il comune di Jenne in provincia di Roma, per centesimi 2.2939, ed il comune di Ponzano Romano pure in provincia di Roma, per centesimi 0.5991 che erano contemplati nell'articolo unico del disegno di legge numero 231.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo terzo che comprende tutti i comuni, ai quali è data la facoltà di eccedere, con la sovrapposta 1887, il limite medio triennale.

(È approvato).

Leggo ora l'articolo 4, che si riferisce al comune di Nettuno, al quale è negata la facoltà di eccedere il limite medio triennale.

« Alle amministrazioni comunali indicate nella tabella A, che fa seguito alla presente legge, è negata l'autorizzazione di eccedere coi centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati rispettivamente nel triennio 1884-85-86. »

Onorevole relatore, nella tabella è indicato un solo comune; quindi invece di dire: *alle amministrazioni comunali indicate nella tabella A*; mi pare che si potrebbe dire: *alla amministrazione comunale di Nettuno in provincia di Roma è negata, ecc.*

**Tittoni, relatore.** Perfettamente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Non farò che una sola osservazione.

A poco a poco, i comuni del regno verranno tutti avanti alla Camera: perchè quelli che non hanno ottenuto il permesso di eccedere la sovrapposta la prima volta, insisteranno; e la seconda volta finiranno per ottenerlo. Io chiedo alla Commissione e all'onorevole ministro dell'interno se non sembri loro, una volta che non si è potuto mantenere, come io credevo che si sarebbe dovuto, in una maniera precisa, inesorabile, l'articolo 52 della legge del 1 marzo, una volta che noi siamo entrati nell'esame dei bilanci comunali, (che non era nelle nostre previsioni, e che per quanto sia fatto bene dalla Commissione e dalla Camera, non potrà essere fatto con intera convinzione ed imparzialità) se non sembri loro, dico, che convenga prendere qualche determinazione che levi alla Camera questa occupazione che è piena di difficoltà, e che si venga o ad abolire l'articolo 52, o a proporre qualche cosa che dia ai proprietari la garanzia che l'articolo stesso, il quale a poco a poco pare abolito, rimarrà quale era: giacchè lo spargimento, l'aumento d'imposte, per parte dei comuni e delle provincie, con l'articolo 52 non si evita punto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tittoni, relatore.** L'onorevole Bonghi, pur lodando l'operato della Commissione, ha posto in rilievo la imperfezione del sistema di sindacato parlamentare, stabilito dall'articolo 52 della legge sulla perequazione fondiaria.

Ora, la Commissione consente pienamente con l'onorevole Bonghi in questo apprezzamento. Anzi, credo che, a questo sistema, una critica più spietata di quella che è contenuta nella prima relazione della Commissione, difficilmente possa farsi; sicchè esso, prima che da ogni altro, è stato da noi stessi unanimemente condannato; ed è perciò che ci siamo rivolti all'onorevole ministro, domandando che non fosse altro che provvisorio, e che, alla riapertura della Camera, fosse presentato un apposito disegno di legge, per meglio regolare e disciplinare la materia. L'onorevole ministro ha preso formale impegno di presentarlo; e la Commissione, confidando che in questo tempo si studino i provvedimenti opportuni da proporre alla Camera, non ha insistito ed ha continuato nei suoi lavori.

Prendendo quindi occasione dalle parole dell'onorevole Bonghi, la Commissione non può fare

altro che raccomandare vivamente all'onorevole ministro questo disegno di legge.

Ma d'altronde la Commissione crede che questa raccomandazione sia superflua, perchè l'onorevole ministro sarà convinto quanto noi della necessità e dell'urgenza di provvedere in modo serio ed efficace.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Io non posso che confermare le promesse fatte già alla Commissione; nella nuova Sessione provvederò.

**Presidente.** Per parte mia non posso che render lode alla Commissione che si è adoperata con molto zelo ed intelligenza all'adempimento del suo compito. Ma è evidente che, se questo sistema dovesse perdurare, sarebbe mestieri introdurre una correzione nel nostro regolamento, istituendo una Commissione permanente per l'esame di questi disegni di legge.

Pongo a partito l'articolo 4, per effetto del quale è negata al comune di Nettuno la facoltà di eccedere la media della sovrimposta comunale.

Chi è deciso d'approvare quest'articolo, voglia alzarsi.

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge in principio della seduta pomeridiana.

### Discussione della proposta di legge: Tutela dei monumenti antichi di Roma.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge degli onorevoli Bonghi e Baccelli Guido per la tutela dei monumenti antichi della città di Roma.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Pullè, segretario, ne dà lettura.** (Vedi Stampato n. 180-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

**Luchini Odoardo.** Domando di parlare.

**Coccapieller.** Domando di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo.** Farò una semplice e breve osservazione per designare alla Camera una lacuna la quale potrebbe frustrare lo scopo della legge.

Alla fine dell'articolo 2 è dichiarato che:

“ Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge è vietato di edificare sulle terre

comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta. ”

All'articolo 3 è poi dichiarato che:

“ Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della pubblica istruzione d'accordo col municipio di Roma nei casi e nei modi indicati all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 soprammentovata. ”

Abbiamo dunque questa differenza, che il divieto di edificare dura due anni soli, mentre la facoltà di espropriare e cominciare i lavori dura cinque anni e può anche essere prorogata.

Evidentemente fra l'un periodo o l'altro può esservi un intervallo nel quale sorga nei proprietari la facoltà di edificare, mentre non siasi ancora iniziata la espropriazione.

In altre parole avremmo qui il rotto della cuffia.

Forse si è creduto di provvedere coll'articolo 5 il quale dichiara che:

“ Il Ministero dell'istruzione pubblica ed il municipio di Roma compileranno entro 6 mesi dalla promulgazione di questa legge il piano di massima dell'opera e statuiranno per convenzione la quota annua ed il modo di pagamento del rispettivo concorso. ”

Ma credo sia sfuggito alla diligenza dei redattori del disegno di legge che un piano di massima è un piano di massima e nulla più, non è obbligatorio, e conseguentemente, sebbene entro sei mesi dalla pubblicazione della legge sia stato pubblicato il piano di massima, i proprietari non saranno punto vincolati, scorso che sia il termine di due anni di cui all'articolo 1º, ad astenersi dall'edificare.

Consequentemente proporrei un'aggiunta della cui utilità si persuaderanno facilmente la Commissione, il Ministero nonchè la Camera, perchè si stabilisse un termine anche per la pubblicazione del piano regolatore definitivo, il quale ha efficacia giuridica, e che questo termine non fosse superiore ai due anni di che nell'articolo 1º.

Mi riservo di proporre un emendamento in questo senso, se lo stesso onorevole Baccelli, che ebbe la bontà di pormi sott'occhi il disegno di legge non lo proporrà egli stesso.

**Presidente.** L'onorevole Coccapieller ha facoltà di parlare (*Oh! oh!*).



**Coccaplieller.** Se gli onorevoli Baccelli e Bonghi vi fanno un appello in nome dell'arte, io invece ve ne faccio uno in nome del decoro e della dignità di Roma.

Se l'arte è l'espressione dell'intelligenza e del genio, essa non deve essere scompagnata da quella proprietà e da quel contorno, permettetemi la frase, che in questa circostanza suona con ciò che vi propongono i due egregi colleghi.

Benchè io sia avverso allo sperpero dei milioni, all'inutile lavoro di lunghi anni senza una pratica utilità, benchè io riprovi questa passeggiata archeologica nelle forme e nelle circostanze in cui si propone, pure, per raccogliere insieme i vecchi ricordi di una grandezza che non muore e di una civiltà che scompare, avrei per quel sentimento di romano che mi anima votato favorevolmente; ma siccome prima dei monumenti, che vivono anche senza l'archeologia, che si estrinseca in passeggiate più o meno riuscite, vi sono le necessità urgenti, imperiose, pressanti, della città, così vi prego dopo le considerazioni che vi esporrò di concedere la sospensiva al disegno di legge degli onorevoli Baccelli e Bonghi; in omaggio a quel bisogno che sente la provincia romana, ed a cui non si sono interessati nè Governo, nè provincia, nè municipi. (*Rumori*).

Non so se il mio desiderio verrà secondato, ma siccome spero che questa volta vi sentirete tutti penetrati dai giusti reclami delle nostre popolazioni, così, come io non combatto l'opportunità del progetto, così voi non potrete non riconoscere i bisogni reclamati dalle popolazioni dei comuni rurali, che pure fanno parte della gran patria italiana.

Sì, o signori, è un torto grave del Governo quello di non curarsi, o di curarsene a promesse ed a parole dei comuni rurali. E se nelle altre parti d'Italia si rimprovera giornalmente lo squalore delle popolazioni, nella nostra provincia si deve deplorare un'indifferenza, che uccide ogni nobile aspirazione, ogni slancio industriale.

E la stessa Roma, questa capitale d'Italia, trovasi in tale stato di decadimento, da formare una nostra vergogna; e mentre nei centri delle nazioni civili ferve una nobile gara fra le arti e fra il commercio, qui si accontentano d'una vita stentata, di un'anemia fatale che rovina negli interessi e nella dignità il popolo di Roma.

Sono diciassette anni che Roma è la capitale d'Italia, e se questa terra che, pur essendo stata dichiarata intangibile, oggi è campo a trattative di conciliazione, proseguirà nel modo col quale è camminata fin'ora, noi riusciremo ad avere il

primato in tutto, specialmente nell'offendere la vera arte posponendola ad una edilizia barocca dissanguando i poveri proletari che stentano la vita, facendo languire la vera industria e dando campo agli appaltatori e agli speculatori di sfruttare tutti e tutto.

E questo si fa sotto gli occhi del Governo che pensa alla pubblica sicurezza impedendo il porto delle rivoltelle, che pensa ai teatri, ma non alle questioni più urgenti che interessano il popolo che lavora e soffre. (*Conversazioni*).

Noto queste cose con dolore, e l'onorevole Crispi non le ignora, perchè a lui mi rivolsi l'11 maggio scorso, raccomandandogli una relazione in cui dettagliatamente esponeva i bisogni dei vari comuni che compongono il I collegio elettorale di Roma. Potrei leggere le lettere che mi giungono, dai sindaci e i reclami che mi pervengono dai cittadini, le rimostranze di chi soffre, ma amo meglio rivolgere alla Camera ed ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici una franca raccomandazione, ed una leale dichiarazione. A voi onorevoli colleghi, io raccomando di pensare prima che alle opere sia pure di arte, alle necessità dei cittadini. Si tratta, o signori, di una numerosa classe di operai, di braccianti, di agricoltori, che stentano giorno per giorno la vita. Il popolo non cerca i monumenti, cerca lavoro. Senza il lavoro un popolo è, e sarà sempre schiavo.

L'eterna questione sociale si impone sempre, e per colpa nostra. Solleviamo una volta questa falange di lavoratori sfiduciati, portiamoli all'altezza dei loro diritti; diamo ad ognuno il proprio posto nella società. La politica sparisca di fronte al diritto, come sparisce di fronte al sentimento di patria. A voi, onorevoli ministri, il provvedere, a voi pensare che a Fiano Romano vi ha urgente necessità di un ponte sul Tevere reclamato dal bisogno di mettere in comunicazione le strade Tiberina, Flaminia, Restina, che conducono alla stazione di Passo Corese lontana da Piano non meno di sei chilometri. Questo ponte oltrechè essere pure desiderato da quelli di Nazzano, e riconosciuto necessario per ragioni strategiche anche dal ministro della guerra, il quale ne sostenne in Parlamento la necessità, quando si discusse la costruzione di una linea ferroviaria, che mettesse direttamente in comunicazione i Prati di Castello con la stazione di Passo Corese e quindi Rieti, Solmona, ecc. (*Rumori*).

Provvedete a ciò, Nazzano, Scroffano, Castel Nuovo di Porto, Morlupo, abbiano le fognature, e l'acqua potabile.

Sollevate lo spirito d'intraprendenza, fate co-

noscere che il Governo pensa un pochino se non molto, all'interesse dei comuni, e che non lascia andar tutto alla peggio.

Qui con pochi tratti non potrei rendere minutamente edotta la Camera delle condizioni di questi paesi, che sono veramente deplorabili. E per testimoniare la verità di queste affermazioni io faccio appello all'onorevole Guido Baccelli, mio collega nella rappresentanza, affinché si convinca che innanzi alle scoperte dell'archeologia vi sono gl'interessi delle popolazioni e gli affamati. L'archeologia è il pasto di un popolo che fu; la fame è il martirio del popolo che vive.

Io quindi domando, senz'altro aggiungere, la sospensione su questo disegno di legge, come la domanderò su quello per la nuova sistemazione della salita di Magnanapoli e spero che la Camera approverà la mia proposta.

Lodando gli onorevoli Baccelli e Bonghi per la loro iniziativa io non entrerei in questioni che potrebbero sembrare personali, perchè eglino sono ad ogni attacco superiori e di onesta troppo nota. Ma è certo che la loro proposta non farebbe se non che gl'interessi degli speculatori e degli affaristi.

Perciò io ne propongo risolutamente la sospensione alla Camera sperando che voglia accettarla.

**Presidente.** L'onorevole Coccapieller propone di sospendere la discussione di questo disegno di legge.

La Commissione naturalmente non acconsente.

**Baccelli Guido.** (*Presidente della Commissione*)  
Si capisce!

**Presidente.** Pongo dunque a partito la sospensione proposta dall'onorevole Coccapieller.

(*La Camera non approva.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cittadella.

**Cittadella.** Certamente io non voglio fare un discorso e non potrei nemmeno farlo. La dotta relazione sul disegno di legge dispenserebbe dal farlo anche parecchi dei più illustri colleghi; figuratevi, o signori, se non ne dispensi me.

Ma io mi appoggio più al sentimento che al pensiero, e però credo che non sia fuori di luogo che persone non appartenenti a questa gloriosa città, parlino in favore di un'idea alta, e che varie altezze collega, cioè l'altezza dell'arte, e quella del sentimento nel senso il più largo, nel senso il più preciso.

Sicchè io, leggendo la dotta relazione di questo disegno di legge, ebbi ad ammirarne i vari concetti; e prescindendo dalla pratica esecuzione

del progetto stesso, vidi con grande piacere come fosse guidato da un pensiero principalissimo, ed è questo: Roma, non ostante la sua grandezza presente, che così bene si associa alla grandezza passata, Roma manca assolutamente di passeggi pubblici; e così scientificamente ed in una maniera anche felice si viene a provvedere al decoro che non è solamente dei romani, ma di tutta Italia appunto per le ragioni espresse nella dotta relazione.

Se noi proviamo un poco di dispiacere nel non veder sorgere in mezzo a questo libero moto odierno civile qualche cosa che somigli alla passata grandezza, il vero modo di farci sovvenire degnamente l'antica grandezza è nella via artistica, tracciata da questo disegno di legge; poichè io credo che la colleganza dei monumenti antichi e gloriosi di Roma con le glorie nostre sarà tenuta in maggior credito se nelle vie artistiche si possa attuare quest'alto concetto di rendere sempre più evidenti quelle cose nelle quali la patria nostra può ispirarsi.

Sebbene io possa sentire rimorso, parlando così improvvisamente e non molto abituato alla Camera, di aver annoiato anche con pochissime parole i colleghi, pure volentieri esternai il sentimento che da una parte d'Italia, lontana di qui, ma vicina col cuore, esce spontaneo. Perdonatemi quindi o signori, la parola improvvisa e priva forse di quella opportunità di frasi, e di quell'altezza di pensieri che sarebbero degne dell'altissimo argomento e che appartengono alla dotta relazione da cui sorge la evidente opportunità di un disegno di legge eccellente (*Bene!*).

**Presidente.** Se nessun altro chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

È inutile che interPELLI il ministro se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione poichè, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, egli ne è interamente disinteressato.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Io dichiaro di consentire nel progetto della Commissione al quale proporrò qualche emendamento.

**Presidente.** Verremo dunque alla discussione degli articoli:

“ Art. 1. L'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma ed il loro collegamento per mezzo di passeggi e pubblici giardini nei limiti di cui all'articolo 2 è dichiarata opera di pubblica utilità. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 2. La suddetta zona è determinata dai seguenti limiti:

a) Lungotevere di sinistra dalla via di Porta Leone al monte Palatino (linea *AB*).

b) Lato Nord della via di Ponte Rotto, di San Giorgio in Velabro (linea *BC*).

c) Lato Nord Ovest della via di San Teodoro (linea *CD*).

d) Il perimetro del Foro Romano passando dietro la Basilica di Costantino con una linea che dalla via del Tempio della Pace va all'origine del ramo Ovest della via della Polveriera (linea *DEFGHK*).

e) Il perimetro del Colle Oppio, delle Terme di Tito, com'è segnato nel piano regolatore della città, fino a raggiungere il ramo *E* della via della Polveriera (linea *KLMNOPQR*).

f) il lato Est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio (linea *RS*).

g) Il lato Est della nuova via Claudia girando dietro la chiesa di S. Stefano Rotondo, fino a raggiungere l'angolo rientrante delle mura della città presso la porta chiusa della Ferratella (linea *STUV*).

h) Le mura della città fino all'angolo rientrante di queste fra il bastione di S. Gallo e la porta S. Paolo (linea *Vabcde*).

i) Una linea di prolungamento del lato della via del Pomerio che va all'angolo Ovest del viale delle Terme Antoniane (linea *ef*).

k) Una linea che da quest'angolo raggiunge normalmente il lato della nuova via di Porta S. Paolo (linea *fg*).

l) Il lato da via porta S. Paolo (linea *gh*).

“ Una linea parallela al lato Ovest del Circo Massimo distante dallo stesso metri lineari 50 fino a raggiungere il Lungotevere (linea *hA*).

“ Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge è vietato di edificare sulle terre comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865 n. 2359 le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta.

**Presidente.** L'onorevole De Renzis aveva presentato un emendamento all'articolo 1° della proposta degli onorevoli Bonghi e Baccelli; il quale or deve applicarsi all'articolo 2 del disegno di legge della Commissione. Egli propone che si aggiunga: *m)* “ una linea che congiunga i lati del Foro Traiano alla falda est del colle Capitolino. ”

Onorevole De Renzis, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**De Renzis.** Io credo che gli onorevoli proponenti del disegno di legge e la Commissione faranno

buon viso a questo emendamento che io ho presentato d'accordo col collega Sacconi. Si tratta di comprendere nei terreni soggetti a pubblica utilità una piccolissima zona che intercede fra il lato del Foro Traiano e una falda del colle Capitolino. Una parte di questa è occupata da tre strade; e la parte edificata è costituita da catapecchie addossate al colle Capitolino, ove si è testè scoperta l'antica Arce; e per conseguenza io credo che il mio emendamento non accrescerà la spesa di questa proposta di legge.

La mia proposta ha avuto questa ragione principale, che su questo piccolissimo spazio di terreno dovrà sboccare la via Cavour, che viene dalla stazione per congiungersi al Corso; e verrà a congiungersi proprio in quel punto, con la grande scalea per la quale si ascenderà al monumento a Vittorio Emanuele. Le casupole addossate al colle Capitolino, non essendo comprese nel piano regolatore del municipio di Roma, potrebbero dar luogo a nuove costruzioni fatte espressamente per essere espropriate; perchè naturalmente o tosto o tardi dovranno essere espropriate. Edunque per impedire una speculazione, che non tornerebbe che a danno dello Stato e della città di Roma, che noi proponiamo questa aggiunta.

**Baccelli Guido, relatore.** La Commissione accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole De Renzis. Credo che l'accetti anche il ministro?

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto; ma io pure ho proposto un'aggiunta.

**Presidente.** Io non l'ho.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** È una aggiunta che abbiamo concordata con la Commissione.

**Presidente.** Ma io non l'ho qui.

**Baccelli Guido, relatore.** Ha ragione il presidente.

**Presidente.** L'onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Io ho proposto questa aggiunta. Al paragrafo *d* dove dice: *Il perimetro del Foro Romano* aggiungere le parole: *Compresa l'area tra il Foro e la via Cremona e Salara Vecchia.*

Se occorresse, darei una brevissima spiegazione di questa aggiunta per avvertire brevemente che le aree le quali qui sono indicate, nella maggior parte già debbono essere espropriate dal Municipio per il piano regolatore.

La via Cremona sarà tagliata in gran parte per l'allargamento della strada; deve sorgere un piazzale, deve allargarsi come indicava testè l'ono-

revoles De Renzis; debbono abbattersi le case che stanno dinnanzi alla gradinata, che metterà al monumento; intanto avremo qui che alcuni dei monumenti capitolini potranno essere, in un tempo più o meno lungo, congiunti col Foro Romano di cui fanno essenzialmente parte.

Questi sarebbero: la Basilica *Emilia*, la Curia hostilia, il Senatus ed il carcere Tulliano.

Quanto alla spesa, per questa parte, essendo fatta dal Municipio stesso per il piano e le strade determinate da lui, l'aggiunta sarà essenzialmente minima. Prego quindi la Commissione di volerla accettare.

**Baccelli Guido**, *relatore*. Domando di parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Baccelli Guido**, *relatore*. La Commissione accetta e fa suo anche il nuovo limite domandato dall'onorevole ministro, per le valide ragioni che egli ha così evidentemente esposte.

**Presidente**. Al paragrafo D, dopo aver detto "perimetro del Foro Romano", il ministro propone di aggiungere "compresa l'area tra le vie Cremona e Salaria vecchia."

Poi verrebbe l'aggiunta proposta dagli onorevoli De Renzis e Sacconi: "una linea che congiunga i lati del Foro Traiano alla falda est del colle capitolino."

La Commissione ha dichiarato di accettare questa aggiunta.

Pongo dunque a partito l'articolo 2 con queste due aggiunte, una dell'onorevole ministro e l'altra dell'onorevole De Renzis.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

"Art. 3. Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della pubblica istruzione d'accordo col municipio di Roma nei casi e nei modi indicati all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 soprammentovata."

(È approvato).

"Art. 4. Il fondo per la esecuzione dell'opera verrà costituito in parte uguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'articolo 8.

"Saranno gratuitamente cedute le aree demaniali e comunali."

A questo articolo l'onorevole ministro propone due aggiunte. La prima consiste dopo le parole "saranno gratuitamente cedute", di aggiungere: "per lo scopo della presente legge."

L'altra è che dopo le parole "aree demaniali e comunali", si aggiunga:

"e tutta la zona di cui nell'articolo 2 diventerà di demanio pubblico."

**Baccelli Guido**, *relatore*. La Commissione accetta.

**Lanzara**. Qui c'è un errore di stampa: invece dell'articolo 8 bisogna richiamare l'articolo 7, perchè è appunto l'articolo 7 che parla dell'obbligo del contributo.

*Voci*. Benissimo.

**Presidente**. Rileggo dunque l'articolo 4 modificato:

"Il fondo per la esecuzione dell'opera sarà costituito in parte uguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'articolo 7.

"Saranno gratuitamente cedute per lo scopo della presente legge, le aree demaniali e comunali; e tutta la zona, di cui nell'articolo 2, diventerà di demanio pubblico."

Pongo a partito quest'articolo 4 così modificato. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Ora all'articolo 5 la Commissione, d'accordo col Governo, propone quest'altra formola: "Una Commissione, nominata per metà dal Ministero della pubblica istruzione e metà dal municipio di Roma, presieduta da un rappresentante del Governo, compilerà, fra un anno dalla pubblicazione di questa legge, il piano di esecuzione delle opere e determinerà le competenze rispettive per l'esecuzione delle medesime; e stabilirà per convenzione la quota annua ed il modo di pagamento del rispettivo concorso dello Stato sarà approvato in tempo utile con legge speciale."

**Chimirri**. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Chimirri**. (*Della Commissione*). Con questa modificazione si è fatto pago il giusto desiderio dell'onorevole Luchini. L'osservazione da lui fatta è esattissima; e per verità nelle prime prove di stampa leggonsi le parole: *piano di esecuzione*, che per mero errore furono mutate nell'altre, *piano di massima*.

Ora avendo ripristinato codesta formola, credo che l'onorevole Luchini si dichiarerà soddisfatto.

**Presidente**. Onorevole Luchini, Ella non ha altra osservazione a fare?

**Luchini Odoardo**. No, signore.

**Presidente**. Pongo dunque a partito quest'arti-

colo quinto in sostituzione di quello del progetto della Commissione.

Chi lo approva, sorga.

(*È approvato*).

“ Art. 6. Le disposizioni contenute nell'articolo 43 e seguente comma della legge succitata 25 giugno 1865 saranno sempre applicate quando risulti che le opere comprese in detto articolo e seguente comma furono eseguite dopo la promulgazione della presente legge. ”

(*È approvato*).

“ Art. 7. Ai proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo a norma dell'articolo 77 della legge 25 giugno 1865. ”

(*È approvato*).

“ Art. 8. La indennità relativa alle espropriazioni occorrenti nella suddetta zona sarà determinata a norma della indicata legge, in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della presente legge. ”

(*È approvato*).

**Baccelli Guido, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Baccelli Guido, relatore.** L'articolo 9 resta soppresso, perchè è già compreso nell'articolo 5.

**Cadolini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Cadolini.** Vorrei fare osservare che bisogna correggere la citazione fatta nell'articolo 4, là dove è detto “ dei proprietari delle terre, di cui all'articolo 8. ”

L'onorevole Lanzara ha detto che doveva esser citato l'articolo 7; invece bisogna citare l'articolo 8, che si è testè votato.

**Presidente.** Ella crede che si debba dire: articolo 8?

**Cadolini.** Sì.

**Lanzara.** (*Della Commissione*). È questione del contributo!

**Baccelli Guido, relatore.** È incorso un errore di stampa.

Là dove, nell'articolo 2º, si determinano i confini, invece di *monte Palatino*, come è stampato, bisogna dire *ponte Palatino*.

**Presidente.** Sta bene.

**Baccelli Guido, relatore.** Io credo poi di interpretare l'animo dei miei egregi colleghi della Commissione e anche della eletta cittadinanza di Roma,

ringraziando vivamente la Camera della sua benevolenza. E stimo che la Camera sarà lieta che, dopo un faticoso lavoro, come quello che ha compiuto nell'anno, in cui si sono trattati tanti e tanti interessi materiali, abbia discusso almeno una legge la quale dimostra al mondo civile che l'Italia non ha perduto le sue alte idealità della storia, della scienza e della patria. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni*).

**Presidente.** La Commissione propone la soppressione dell'articolo 9. Metto a partito la soppressione di questo articolo. Chi l'approva si alzi.

(*È approvata*).

**Cocciapieller.** Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

**Presidente.** Parli.

**Cocciapieller.** Mi unisco... (*Ooh! ooh!*).

**Presidente.** Facciano silenzio!

**Cocciapieller.** ... all'onorevole Baccelli, per le sue grandi parole. Ma io credo che i milioni che si spendono per questa passeggiata, sarebbero stati molto meglio impiegati a risolvere la questione degli operai e degli agricoltori; perchè gli agricoltori e gli operai, fra poco, invece di andare a passeggiare, penseranno a riacquistare i loro diritti in qualche altro modo, se il Governo e la Camera non ci penseranno!

**Baccelli Guido, relatore.** Innanzi a queste vane minacce, il Governo del Re saprà mantener l'ordine, se taluno si attentasse di uscirne.

**Cocciapieller.** Ma ci dobbiamo pensar noi! (*Ooh! ooh!*). Noi, qua dentro, non dobbiamo pensare a far delle passeggiate!

**Presidente.** Onorevole Cocciapieller, non è questo il linguaggio che si adopera in Parlamento!

**Cocciapieller.** Ed allora l'onorevole Guido Baccelli non venga fuori con queste idee!

**Presidente.** Onorevole Cocciapieller, La invito a rispettare i suoi colleghi.

**Cocciapieller.** Io li rispetto. Ma l'onorevole Guido Baccelli non venga fuori con queste parole. (*Ooh! ooh!*).

Il nostro obbligo è prevedere e prevenire; non di reprimere!

**Presidente.** Onorevole Cocciapieller, la richiamo all'ordine! Ella parla tutti i giorni senza esservi autorizzato!

**Baccelli Guido, relatore.** Chi viene a portare delle minacce qua dentro? E chi ha paura delle minacce, qui? È deplorabile ch'egli non vegga che questa legge, meglio assai delle sue parole, provvede efficacemente, con molto lavoro al benessere delle classi, operaie.

**Presidente.** Si procederà, più tardi, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi di deposito.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi.

L'onorevole ministro consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Accetto.

**Presidente.** Si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

**Pullè, segretario, ne dà lettura:** (Vedi Stampato n. 144-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1. In caso di perdita (smarrimento, distruzione o sottrazione) di buoni fruttiferi, libretti di conto corrente e libretti di risparmio nominativi si potrà ottenere un duplicato del titolo alle seguenti condizioni. „

(È approvato).

“ Art. 2. Chi ha perduto il titolo dovrà fare immediata denuncia della perdita all'amministrazione dell'istituto che lo ha emesso, dando ogni estremo che valga a stabilire l'indennità.

“ L'Istituto apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, sospendendo il rimborso che venisse chiesto sul deposito. „

(È approvato).

“ Art. 3. Fatta l'annotazione di *fermo*, l'Istituto emittente dovrà far pubblicare mediante affissione nei locali dell'Istituto aperti al pubblico un'avviso col quale si diffidi l'ignoto detentore del titolo perduto a consegnarlo all'Istituto che lo ha emesso, ed a notificare a questo entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso le proprie opposizioni, con avvertenza che in difetto di opposizione sarà annullato il titolo smarrito. „

(È approvato).

**Perelli, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Perelli, relatore.** Desidererei che fosse rettificato l'articolo 4 in questo senso. Invece di dire: *decorso i termini stabiliti nel precedente articolo*, ecc. bisognerebbe dire invece: *decorso il termine*, ecc., cioè mettere il singolare.

Essendo stato modificato l'articolo 3, nel senso che occorre una sola pratica, così occorre anche di modificare l'articolo 4.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Accetto questa modificazione.

**Presidente.** L'articolo 4 rimane, dunque, così modificato:

“ Art. 4. Decorso il termine stabilito nel precedente articolo senza che sia stata fatta opposizione, e senza che il titolo perduto sia stato rinvenuto o recuperato, l'Istituto ne emetterà un altro in sostituzione, apponendovi in margine la parola *duplicato*. „

Chi l'approva, sorga.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 12 inclusive):

“ Art. 5. In caso d'opposizione deciderà l'autorità giudiziaria, e l'annotazione di *fermo* continuerà fino a quando una sentenza passata in giudicato ne ordini la cancellazione, oppure sia perenta l'istanza. „

“ Art. 6. In caso di perdita di libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, il proprietario dovrà fare immediatamente all'Istituto che emise il titolo, una denuncia sottoscritta, indicando in essa il numero del libretto perduto, la sua intestazione, la somma a credito, e fornendo quelle altre notizie che potrà maggiori, le quali contribuiscano a stabilire l'indennità del titolo ed il possesso che ne aveva il reclamante, con le circostanze che ne hanno accompagnato la perdita.

“ L'amministrazione dell'Istituto, prendendo atto di tale dichiarazione, apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, sospendendo ogni rimborso che venisse chiesto sul deposito.

“ Il denunciante dovrà inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale civile del circondario, od al pretore del mandamento dove ha sede l'Istituto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la

proprietà nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto.

“ Copia del ricorso sarà notificata all'Istituto. ”

“ Art. 7. Decorsi i quindici giorni senza che sia presentato il ricorso o 25 giorni da quello della presentazione della denuncia senza che all'Istituto sia stata notificata la copia del ricorso, l'annotamento di *fermo* si avrà per non avvenuto. ”

“ Art. 8. Il presidente del tribunale e il pretore, ove non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso di cui all'articolo 6, avrà facoltà di chiamare innanzi a sè il ricorrente per fornire gli schiarimenti e le altre prove che facessero difetto; non che di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso, facendo risultare del giuramento prestato in apposito verbale. ”

“ Art. 9. Il presidente del tribunale ed il pretore ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove prodotte dichiarerà con decreto, definitivo il fermo apposto dall'istituto e diffiderà collo stesso decreto l'ignoto detentore del libretto a produrlo nella Cancelleria del tribunale o della pretura, prefiggendogli insieme un termine che non dovrà mai essere minore di sei mesi, a far valere le proprie opposizioni in confronto di colui, che denuncia la perdita.

“ Il provvedimento del presidente o del pretore, unitamente all'annuncio della perdita, dovrà rimanere esposto per un mese nell'aula della pretura o del tribunale, negli uffici dell'istituto cui fu fatta la denuncia, nonchè sull'albo del comune del luogo in cui deve farsi il pagamento, e sarà per tre volte pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari con un intervallo fra una pubblicazione e l'altra non minore di trenta giorni. ”

“ Il presidente od il pretore sempre con lo stesso decreto, potrà, ove lo reputi opportuno, prescrivere la pubblicazione anche nei locali della Borsa più vicina, nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, e secondo le circostanze, ordinare al ricorrente di prestare una congrua cauzione.

“ Nel caso di perdita di un libretto rappresentante un deposito di un importo non superiore alle lire 250 il pretore potrà limitare le pubblicazioni nel giornale degli annunci giudiziari ad una sola. ”

“ Art. 10. Sulle opposizioni che venissero fatte deciderà il pretore o il tribunale cui appartiene il presidente che emanò il decreto.

“ Scaduto il termine prefisso senza che siano sorte opposizioni, il libretto si considera come annullato. Il presidente del tribunale o il pre-

tore darà ordine all'Istituto di lasciare al denunziante un duplicato del libretto annullato.

“ Collo stesso provvedimento sarà ordinato lo scioglimento della cauzione.

“ Art. 11. L'annullamento del titolo perduto, mentre estingue i diritti del possessore in confronto dell'istituto, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il duplicato.

“ Le spese di procedura per l'annullamento dovranno sostenersi da chi fece la denuncia della perdita del titolo.

“ Art. 12. Saranno applicabili in caso di falsa denuncia di smarrimento di titoli, le pene stabilite dal Codice penale.

“ Art. 13. Le disposizioni contenute in questa legge saranno applicabili soltanto ad Istituti ed a Casse di risparmio legalmente esistenti, ed in quanto per legge o per statuto non fossero già in vigore presso i medesimi norme speciali per l'emissione dei duplicati dei libretti perduti. ”

**Zucconi.** Domando di parlare su questo articolo 13.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Zucconi.** Desidero di fare una brevissima raccomandazione all'onorevole ministro.

Quando questo disegno di legge sarà divenuto legge dello Stato, io pregherei l'onorevole ministro di volergli dare una grande pubblicità, e, se è possibile, di mandare copia della legge stessa a tutti gli istituti di credito; perchè altrimenti possono nascere gravi inconvenienti ove la legge non fosse da questi istituti bene conosciuta.

Aggiungerei un'altra raccomandazione, ed è questa: che il ministro esorti tutti gli istituti di credito e le casse di risparmio, ed anche quelle i cui ordinamenti sono molto imperfetti, di volere applicare le norme di questa legge, poichè queste garantiscono meglio, tanto gli interessati quanto gli istituti stessi.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto di questa mia raccomandazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Perelli, relatore.** La Commissione accondiscende di buon grado alle raccomandazioni dell'onorevole Zucconi e si permette di aggiungerne un'altra all'onorevole ministro, cioè che voglia fare del suo meglio onde questo disegno di legge, che, almeno è da ritenersi sarà approvato dalla Camera, sia approvato al più presto anche dal Senato, perchè noi abbiamo una quantità di portatori di libretti i quali, da anni, per lo stato della

nostra legislazione, non possono avere i duplicati dei libretti smarriti; e quindi è di tutta urgenza che sia approvata questa legge onde non decorra il termine dei 30 anni, prima che sia fatta ragione ai loro diritti.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Farò di tutto presso il Senato del regno, affinché ove il disegno di legge, come spero, sia approvato dalla Camera, possa avere anche la sanzione dell'altro ramo del Parlamento. Io farò appello al patriottismo del Senato, esponendo le ragioni d'urgenza che sussistono per questa legge, e sono sicuro ch'esso consentirà alla mia preghiera.

Riconoscendo poi la giustezza della raccomandazione fatta dall'onorevole Zucconi, darò la maggior pubblicità alla legge, e farò in modo, per quanto sarà possibile, che tutti gl'istituti, anche quelli che hanno uno statuto proprio che regola questa materia, s'informino alla legge stessa. Per la prima parte assumo un preciso impegno, perchè è cosa che dipende esclusivamente da me; per l'altra parte farò il possibile, affinché il giusto desiderio dell'onorevole Zucconi sia soddisfatto.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'articolo 13:

“ Le disposizioni contenute in questa legge saranno applicabili soltanto ad Istituti ed a Casse di risparmio legalmente esistenti, ed in quanto per legge o per statuto non fossero già in vigore presso i medesimi norme speciali per l'emissione dei duplicati dei libretti perduti. „

Lo pongo a partito. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Si dà lettura del disegno di legge.

**Pullè, segretario, legge:** (Vedi Stampato n. 167-A).

**Presidente.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, darò lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione:

“ La Camera confida che il Governo limiterà le alienazioni a partito privato, con deroga alle forme della legge 21 agosto 1862 agli stabili demaniali, che non siano adattabili ad uso comune, o il possesso di essi sia riconosciuto oneroso all'Amministrazione, o che infine abbiano speciale designazione di uso, onde l'asta pubblica non è ravvisata nè prudente, nè profittevole, di guisa che rimanga escluso il concetto di subordinare questa forma di favore ai riguardi di servizi pubblici di comuni, di provincie, o di speciali e locali loro bisogni, che non inchiudono interesse generale.

“ Confida inoltre che ad ogni modo l'Amministrazione non consenta la consegna provvisoria dello stabile, che si propone di vendere in pendenza dell'approvazione del relativo disegno di legge. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Con quest'ordine del giorno la Commissione invita il Governo a seguire criteri molto ristrettivi e molto fiscali, in rapporto alle amministrazioni locali le quali domandano l'acquisto di stabili per uso di pubblico servizio.

Veramente il Ministero non è stato mai molto largo verso le amministrazioni locali. In ogni modo, non avrebbe difficoltà di accettare la raccomandazione di essere anche più rigoroso di quello che è stato nel passato.

Però non devo tacere alla Camera che un'altra Commissione parlamentare, eletta ugualmente dai vostri Uffici, in occasione della legge per l'approvazione di variante del tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli, propone alla Camera un ordine del giorno in senso diametralmente opposto. (Si ride). La Commissione in quella relazione si lamenta della fiscalità del Governo, e lo invita ad essere più largo verso i municipi. Io quindi non so come spiegarmi gli avvisi diametralmente opposti di queste due Commissioni, elette egualmente dagli Uffici della Camera.

**Cavalletto.** Chiedo di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Dunque il Governo, dinnanzi a questi due ordini del giorno affatto opposti delle due Commissioni, si convince di essere stato finora nella giusta misura (Bene!). Quindi, io vorrei fare una preghiera alla Com-



missione di non insistere nella votazione dell'ordine del giorno, che il Ministero non può accettare. Il Ministero certamente procederà con la maggiore cautela possibile; sarà anche più rigoroso verso le amministrazioni locali, se così vuole la Commissione.

Ma ritenga la Camera, e ritenga anche l'onorevole Commissione che noi non possiamo accettare in nessuna maniera rimproveri, o censure in questa materia; poichè abbiamo proceduto con la massima equità, e col buon diritto a fine di regolare i rapporti tra le amministrazioni locali e lo Stato (*Bene! Bravo!*).

Se la Commissione non insiste nel suo ordine del giorno, può essere certa che il Governo terrà conto della sua raccomandazione.

**Tondi.** (*Presidente della Commissione*) Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Io non ho che da dire pochissime parole, cioè che è meglio per tutti di osservare la legge, perchè non vi è alcuna difficoltà di presentare alla Camera questi progettini di legge di vendita e permuta di beni demaniali. È utile che non ci sia arbitrio da parte del potere esecutivo; il potere esecutivo deve agire con imparzialità e secondo giustizia nell'interesse dello Stato, ed anche nei giusti riguardi verso i Corpi morali, ma il Parlamento deve essere il giudice definitivo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

**Tondi.** (*Presidente della Commissione*) In nome della Commissione, della quale ho l'onore di esser presidente, sento la necessità di fare alcune dichiarazioni.

La Commissione, nel proporre il suo ordine del giorno, non ebbe altro intendimento che richiamare l'attenzione del ministro sopra alcuno dei contratti pei quali si viene oggi a chiedere l'approvazione del Parlamento. Imperocchè parve innanzitutto alla vostra Commissione che le concessioni od alienazioni a trattativa privata come quelle che costituiscono eccezione alla regola generale, debbano essere contenute e ristrette in quei soli casi, i quali rientrano nella lettera e nello spirito della legge di contabilità. Ond'è che la Commissione trovò primamente a raccomandare che, nello stabilire il prezzo che forma base delle trattative private, esso venga accertato regolarmente e per modo che corrisponda sempre al valore che la cosa alienata possa avere nel comune commercio. Secondariamente la Commissione trovò essere prudente che, conchiuso il contratto a trat-

tativa privata, il fondo non si consegnasse immediatamente agl'interessati e non si permettesse loro di usarne prima che il Parlamento abbia data la sua sanzione, la quale dovrebbe perciò essere tempestivamente domandata.

Finalmente la Commissione volle invitare il ministro a seguire questi criteri anche di fronte alle provincie, ai comuni ed a corpi morali. Inquantochè, il patrimonio di questi enti è ragionevolmente separato e distinto dal patrimonio dello Stato; e quantunque le funzioni e gli scopi di essi possano considerarsi, sino ad un certo punto, concorrenti nel fine supremo dello Stato, pure a nessuno può sfuggire quanto più comprensiva ed estesa riesca l'attività di quest'ultimo.

Donde deriva che gli spostamenti del suo patrimonio, senza adeguato compenso, sia pure che si verifichino in vantaggio di provincie, comuni, od altri corpi morali, importano sempre una disuguale partecipazione che in ultimo non è che violazione di giustizia.

Queste, in breve, furono le raccomandazioni che, col suo ordine del giorno, la Commissione volle rivolgere all'onorevole ministro, raccomandazioni che parvero opportune in presenza del contratto a trattativa privata per la cessione di un terreno al comune di Roma.

Non mancò tra i commissari chi propose di respingere addirittura quel contratto, ma la maggioranza portò opinione che, avuto riguardo alle peculiari circostanze del fatto, già rilevate nella relazione che vi è dinanzi, ed alle raccomandazioni che si sarebbero fatte al ministro, potesse quel contratto ottenere l'approvazione del Parlamento.

Detto ciò, per chiarire l'operato della Commissione, io credo d'interpretare il pensiero dei miei colleghi dichiarando che riterremo aver soddisfatto al nostro ufficio quando al ministro piacesse accettare le fattegli raccomandazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani,** *ministro delle finanze.* Io ho dichiarato di accettare la raccomandazione fiscale della Commissione, ma ripeto ancora una volta che non posso accettare l'ordine del giorno della Commissione come una censura. Non lo posso accettare perchè un'altra Commissione ha lodato il Governo di aver seguito quest'ordine di idee; non lo posso accettare perchè l'operato del Governo non è censurabile.

Ora dirò una parola sui quattro punti trattati dall'onorevole presidente della Commissione: trattativa privata; ma noi non facciamo contratti a

trattativa privata se non con i comuni, e con le provincie, e con gli enti morali. Questi contratti sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, e se esso trova che un contratto non è regolare, lo respinge, ma non può la Commissione citarmi un caso in cui il Governo abbia ceduto uno stabile demaniale ad un privato; dunque il primo punto io non lo intendo. Il prezzo; ma il prezzo che si è chiesto alle provincie e comuni è sempre stato il prezzo determinato da regolari perizie.

Si è fatto soltanto eccezione per la cessione dell'area per Santa Cecilia in Roma, ed anche per Santa Caterina; la ragione per cui noi abbiamo proposto alla Camera di cedere quest'area ad un prezzo inferiore al prezzo commerciabile è detta nella legge; lo Stato aveva acquistato quest'area per un prezzo assai basso, non destinandola ad uso pubblico; venne il Comune e subentrò allo Stato per destinare quest'area all'uso pubblico a cui lo Stato avrebbe dovuto destinarla.

Ci pareva conveniente chiedere al municipio un prezzo superiore a quello che avevamo pagato, ma non assolutamente il prezzo di rigore secondo il favore commerciale.

Queste ragioni sono state ampiamente svolte nella relazione ministeriale; sono state apprezzate ed allegate in un'altra relazione di quella Giunta parlamentare che ho citata testè.

Mi pare quindi che il Ministero abbia fatto quello che poteva non solo, ma abbia anche seguito in ciò le tradizioni parlamentari; poichè, in altri casi simili, per la città di Roma si è usato fare così; anzi una volta fui rimproverato, mi pare, dall'onorevole Cavalletto, perchè non aveva proposto la cessione gratuita di un'area destinata al servizio pubblico.

Dunque, se abbiamo seguite le tradizioni del Parlamento in questa materia, che credo non cattive; se abbiamo fatto cosa che un'altra Commissione ha approvato, non mi pare che possiamo accettare il biasimo che la Commissione presente ci vuole esprimere.

Terzo punto. Si deve evitare la consegna provvisoria.

Veramente non si deve abusare di questo diritto che ha l'amministrazione. La consegna provvisoria non si deve dare che in casi di grande urgenza, casi previsti dalla legge di contabilità.

Quindi io tengo a dichiarare due cose: la prima, che non è un abuso del Ministero il dare la consegna provvisoria in casi d'urgenza, poichè la legge di contabilità la consente; la seconda, che però di questa eccezione non si debba abusare.

Ora, nel caso attuale trattandosi di un istituto

educativo, già ritardato da molto tempo, anzi di un fabbricato che era cominciato a sorgere, parve che non fosse conveniente il ritardare ancora.

Finalmente l'onorevole presidente della Commissione ha parlato delle provincie, dei comuni e dei corpi morali ..

*Voci.* Ma sì, ha ragione; basta.

**Magliani**, *ministro delle finanze*. ... ed ha detto che non bisogna avere nessun riguardo verso le amministrazioni locali; e sta bene. Ma l'onorevole Tondi mi consentirà di dire che, se non alle amministrazioni locali, bisogna aver riguardo all'interesse generale ed all'uso pubblico, a cui sono destinati; e credo che l'uso pubblico dell'insegnamento e dell'igiene della scuola giovi tanto agli enti locali quanto alle finanze.

Per conseguenza, pur accettando per deferenza le raccomandazioni che la Giunta mi muove, dichiaro di non potere accettare il suo ordine del giorno, che suona censura per me.

*Voci dal banco della Commissione.* No! no!

**Presidente.** Sta bene. La Commissione rinunzia al suo ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

“ 1. Alla Camera di commercio ed arti di Palermo dell'ex-convento della Mercede ai Cartari in quella città, per il prezzo di lire 124,528, come da istrumento del 1° febbraio 1887, a rogiti del notaio Francesco Paolo Cavarretta.

“ 2. Al comune di Roma di porzione di area demaniale adiacente all'ex-monastero di Santa Cecilia situato nel rione XIII Trastevere, pel prezzo di lire 36,822.70, come da contratto stipulato il 15 settembre 1886, ai rogiti del notaio Giuseppe dott. Luci.

“ 3. Al comune di Venezia di alcune botteghe ed aree demaniali in campo della Bella Vienna in quella città per il prezzo di lire 14,000 ed alle condizioni portate dall'atto 19 aprile 1886, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Venezia.

“ 4. Al comune di Perugia, di alcuni terreni demaniali attigui all'ex convento di San Domenico in quella città, pel prezzo di lire 4,744.03, come da contratto del 9 dicembre 1886, a rogito Antonini. „

**Tondi.** (*Presidente della Commissione*) Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Tondi.** (*Presidente della Commissione*) Mi preme di assicurare l'onorevole ministro delle finanze che, nella Commissione, non sorse mai il pensiero di infliggere una censura al Governo. Alla Commissione invece parve che il contratto, da me accennato, per tutto quanto è detto nella relazione, desse luogo e motivo alle raccomandazioni, che il ministro delle finanze accetta.

Noi quindi, rinunciando all'ordine del giorno quale è proposto, prendiamo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

**Presidente.** « 5. Al comune di Reggio Emilia di porzione del palazzo detto Nazionale, situato in quella città via S. Pietro Martire, al civico n. 13, pel prezzo di lire 3,860, come da contratto 1<sup>o</sup> maggio 1886, stipulato a rogiti del notaio Ferrari.

« 6. Al comune di Alghero in provincia di Sassari del fabbricato di quel soppresso convento degli Agostiniani con chiesa e terreno annesso, pel prezzo di lire 2,052.50, come da contratto delli 8 luglio 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sottoprefettura di Alghero.

« 7. Al comune di Lojano in provincia di Bologna dei locali di proprietà demaniale già ad uso di magazzino dei generi di privativa, pel prezzo di lire 2,260 come da contratto del 5 aprile 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Bologna.

« 8. Al comune di Rio Marina in provincia di Livorno, di un piccolo tratto di terreno demaniale pel prezzo di lire 491.40, come da contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato il 16 dicembre 1886, avanti la sottoprefettura di Portoferraio.

« 9. Alla fabbriceria della basilica di San Giovanni in Monza di due piccoli locali demaniali contigui alla cappella della regina Teodolinda, pel prezzo di lire 408 come da istrumento 1<sup>o</sup> settembre 1886, a rogiti del notaio dottor Contini. »

Pongo a partito questo articolo 1<sup>o</sup>.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

« 1. Del fabbricato ad uso di corpo di guardia situato sulla strada militare di S. Giacomo in Genova, da cedersi a quel comune per l'esecuzione di nuove strade dichiarate d'utilità pubblica, verso cessione allo Stato, per parte del comune stesso, di un'area da designarsi e sulla quale

si obbliga di costruire altro fabbricato ad uso del detto corpo di guardia, il tutto alle condizioni risultanti dalla convenzione 11 maggio 1886, stipulata in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in detta città.

« 2. Di terreno demaniale nella città di Spezia occorrente per l'apertura di via Maria Adelaide, con altro comunale destinato per erigervi un fabbricato ad uso di uffici militari, oltre alla concessione al comune di Spezia del transito pubblico sulle strade militari costruite o da costruirsi in quel territorio, il tutto come da contratto 9 ottobre 1886 rogato dal notaio Roisecco Stefano.

« 3. Di terreni demaniali adiacenti alla città di Casale Monferrato, da servire a miglioramento degli opifici appartenenti alla Società anonima, fabbrica di calce e cementi avente sede in detta città, con altri appezzamenti di spettanza della Società medesima, da aggregarsi agli attigui terreni demaniali in uso militare, il tutto a termini ed alle condizioni portate dal contratto 18 ottobre 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Alessandria. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo 2.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge procederemo nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto « La Dogana » in Pavia.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione sul disegno di legge: Autorizzazione della spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto *La Dogana* in Pavia.

Si dà lettura del disegno di legge.

**Pullè, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 202-A).

**Presidente.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione dell'articolo unico.

« È autorizzata la spesa di lire 150,000 per le opere di ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale in Pavia detto della Dogana.

« La detta somma verrà iscritta in apposito

capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro colla denominazione: *Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato della Dogana in Pavia*, e ripartita per lire 65,000 su cadauno dei due esercizi 1887-88 e 1888-89, e per lire 20,000 sull'esercizio 1889-90. „

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo unico.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge in principio della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12,10.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma. 1887. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibrauo)